

STATUTO ASSOCIAZIONE UNIONE COMITATI PDZ DI ROMA

UNIONE COMITATI PIANI DI ZONA · VENERDÌ 30 MARZO 2018

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art.1

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'Associazione denominata "UNIONE COMITATI PDZ DI ROMA". L'Associazione ha sede in Roma Via del Casale Giuliani 11 Scala B int. 9 e può costituire proprie sedi anche in altre località.

Art.2

L'Associazione "UNIONE COMITATI PDZ DI ROMA" non ha fini di lucro e si propone di rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini abitanti nei Piani di Zona di Roma e Lazio, siano essi singoli cittadini o riuniti in Associazioni o Comitati, promuovendo e favorendo la partecipazione degli stessi all'Amministrazione locale sia essa Municipale che Comunale attraverso:

- la promozione ed il mantenimento costante dei rapporti di collaborazione con altri Comitati o Associazioni in tutta Italia, anche partecipando attivamente agli organismi di coordinamento all'uopo istituiti;
- l'organizzazione e/o il sostegno allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
- la sensibilizzazione della pubblica opinione sui problemi principali dei quartieri dei Piani di Zona.
- il monitoraggio, la verifica ed il controllo degli interventi effettuati od in corso di effettuazione necessari per la realizzazione o l'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Piani di Zona;

- l'approfondimento dei problemi e la ricerca di proposte e soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita nei Piani di Zona;
- il confronto presso l'Amministrazione Pubblica volto alla rappresentazione degli interessi dei cittadini dei Piani di Zona;
- la presentazione di proposte di iniziativa popolare per l'adozione da parte della P.A. di provvedimenti inerenti l'edilizia residenziale pubblica e la più ampia tematica dell'abitare;
- la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica e privata di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali rivolte agli abitanti dei Piani di Zona;
- la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la viabilità, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti sportivi ed assistenziali dei quartieri, anche in quelle parti di territorio di area vasta limitrofe alle aree dei Piani di Zona;
- la partecipazione alle consultazioni che l'amministrazione pubblica avvia in materia di:
 - o pianificazione urbanistica, mobilità, opere pubbliche;
 - o gestione dei servizi pubblici e rete commerciale;
 - o programmazione sociale e culturale;

Art 3

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei Soci
- b) l'Assemblea dei Soci Delegati
- c) il Consiglio Direttivo

TITOLO II - Soci

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutti i seguenti soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione accettata espressamente dal Consiglio Direttivo, ovvero:

- le persone fisiche che siano proprietarie, lo siano state o che abbiano intenzione di diventare proprietarie di un alloggio realizzato in edilizia convenzionata e o agevolata, nonché gli abitanti degli alloggi realizzati in edilizia convenzionata e o agevolata,
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni e/o CdQ) che abbiano finalità affini all'UNIONE COMITATI PDZ DI ROMA.

I Soci hanno diritto di designazione dei Soci Delegati.

I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi e a partecipare alle iniziative di qualsiasi natura che rientrino nei fini istituzionali dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; su deliberazione del Consiglio Direttivo può essere prevista l'associazione gratuita. La quota non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatti salvi i casi di cessazione del rapporto associativo.

Il Socio in mora con i versamenti non può prendere parte o essere destinatario delle cariche di cui al presente Statuto né può esercitare il diritto di voto, ma può intervenire all'Assemblea e della sua presenza si tiene conto ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Art. 5

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di [recesso](#) deve essere comunicata, anche via mail, agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

TITOLO III - Assemblea Dei Soci

Art. 6

L'Assemblea dei Soci elegge i membri elettivi dell'Assemblea dei Soci Delegati su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Si riunisce in Roma o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, nel primo semestre, affinché il Consiglio Direttivo possa illustrare il rendiconto finanziario dell'anno precedente, presentare la relazione sulle attività svolte nel periodo trascorso e sulle attività che l'Associazione intende promuovere per il futuro e per discutere su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla pagina web ufficiale dell'Associazione, può essere diffuso attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematica, a disposizione degli associati, o inviato per posta elettronica; anche a tal fine si prevede l'obbligatorietà del registro Soci, da tenersi a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, dal quale risulti, tra gli altri dati del Socio, l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni, che farà fede sino a presentazione di richiesta scritta di variazione da parte del Socio stesso.

Art. 7

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci che possano legittimamente rivendicare tale status ai sensi dell' art. 4.

Ciascun Socio può rappresentare uno o più altri Soci fino a dieci purché munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 8

Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Segretario nominato ai sensi dell'art.18.

TITOLO IV - Soci Delegati

Art. 9

Sono Soci Delegati di diritto:

- I Soci fondatori indicati nell'atto costitutivo;
- I presidenti o i delegati appositamente designati dalle Associazioni e dai Comitati iscritti a norma dell'art. 4, che siano rappresentativi di almeno 50 (cinquanta) soggetti. Questi associati hanno diritto a designare autonomamente un Socio Delegato ciascuno.

Sono Soci delegati elettivi:

- I soggetti eletti dall'assemblea ordinaria dei Soci, scelti tra gli associati a norma dell'art. 4. Sono rappresentativi di tutti gli associati in numero variabile nella misura di (1) un Socio Delegato ogni 50 associati diversi dalle Associazioni e dai Comitati, nel numero minimo di 1 (uno) e massimo di 10 (dieci) Delegati.

I Soci Delegati elettivi durano in carica due anni. In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, per il periodo residuo subentra nella carica il primo dei non eletti.

TITOLO V - Assemblea Dei Soci Delegati

Art. 10

L'assemblea ordinaria dei Soci delegati si riunisce almeno una volta l'anno, nel primo quadrimestre, per deliberare sul rendiconto economico-finanziario, sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 dei Soci delegati e viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni.

Si riunisce in Roma o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla pagina web ufficiale dell'Associazione o diffuso attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione a disposizione dei Soci delegati o inviato per posta elettronica all'indirizzo rilevabile dal libro Soci.

Art. 11

Assemblee straordinarie dei Soci delegati possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo o su domanda di tanti Soci delegati che rappresentino almeno un terzo del totale dei Soci delegati.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci Delegati che possano legittimamente rivendicare tale status ai sensi dell'art. 10. L'assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Nel calcolo del quorum costitutivo sono esclusi i Soci fondatori.

Art. 13

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14

L'assemblea dei Soci Delegati nella prima riunione elegge il Consiglio Direttivo.

Art. 15

Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Segretario.

TITOLO VI - Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci Delegati ed è composto da un minimo di cinque (5) ed un massimo di venticinque (25) persone.

Il numero dei suoi componenti viene stabilito nella misura di un (1) componente ogni cinque (5) Soci Delegati. Fermo il limite minimo di cinque (5) e massimo di venticinque (25) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni; i suoi componenti sono rieleggibili e restano in carica fino alla successiva elezione da parte della assemblea dei Soci delegati.

In caso di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo il sostituto tra i Soci delegati.

Tale nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea dei delegati in occasione della prima riunione successiva.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative deliberate dall'assemblea dei Soci delegati in ordine all'attuazione degli scopi dell'Associazione.

A tal fine si prevede la possibilità di istituire uno o più comitati tecnici, rivolti ad acquisire professionalità e competenze specifiche su ogni specifico argomento, avvalendosi anche di collaborazioni esterne alla compagine associativa

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- b. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione o la loro gratuità
- c. assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutari

Art. 18

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- un Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione con tutti poteri di firma necessari per operare con gli istituti bancari e in particolare quelli di procedere alla apertura di conti correnti ed allo svolgimento di tutte le operazioni conseguenti e di delega dei poteri su indicazione del Consiglio Direttivo
- un Vice-Presidente che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento
- un Segretario con il compito di tenere il registro dei Soci e curare la tenuta, conservazione e redazione dei verbali assembleari e consiliari
- un Tesoriere con il compito di redigere i documenti contabili, custodire e gestire le risorse finanziarie ed economiche in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o su indicazione del presidente

I consiglieri nominati conservano l'incarico per l'intera durata del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Art. 20

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione innanzi all'autorità giudiziaria e di fronte agli organi territoriali politici ed istituzionali, sono conferite al Presidente.

TITOLO VII - Gestione finanziaria

Art. 21

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili
- contributi e quote degli associati
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo

Art. 22

Entro il mese di marzo di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità o la gratuità della quota per l'anno in corso.

Entro il mese di aprile, la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei Soci delegati in seduta ordinaria.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VIII - Scioglimento

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe.

TITOLO IX - Norme Transitorie

Art. 24

Nell'atto costitutivo dell'Associazione viene determinato numero e nominativi dei membri del Consiglio Direttivo Provvisorio.

Successivamente alla costituzione sono componenti del Consiglio Direttivo Provvisorio:

- i Soci fondatori indicati nell'atto costitutivo
- un presidente o un delegato designato dalle Associazioni o dai Comitati iscritti a norma dell'art.4

Il Socio fondatore cumulerà in se l'incarico di rappresentante di un Comitato o una Associazione aderente

Il Consiglio Direttivo provvisorio non può superare il limite massimo di venticinque (25) componenti fissato dall'art.16.

Raggiunto il limite massimo, entro tre mesi il Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei Soci delegati. In ogni caso entro un anno dalla costituzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo provvisorio deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei Soci Delegati ed entro il mese successivo l'Assemblea dei soci Delegati per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Redatto in Roma il 08/02/2018.